

CRISI D'IMPRESA

La competenza sull'impugnazione del diniego alla transazione fiscale

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

LE NUOVE MISURE PER LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un **accordo di ristrutturazione dei debiti**, l'imprenditore in stato di crisi può presentare all'Amministrazione finanziaria una proposta di transazione fiscale per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi in quanto necessario a conseguire il proprio **risanamento aziendale**, a norma del combinato disposto di cui agli [articoli 182-bis](#) e [182-ter L.F.](#)

In forza di tali disposizioni e nell'ottica di definire la propria posizione debitoria con l'Erario, il debitore può depositare una **proposta di transazione fiscale**, unitamente alla documentazione di cui all'[articolo 161 L.F.](#), presso la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale.

Può tuttavia accadere che la proposta di trattamento dei crediti tributari venga rigettata dall'Agenzia delle entrate e che, quindi, l'imprenditore debba **individuare l'Autorità competente a scrutinare la legittimità della mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria** alla proposta di transazione fiscale.

In relazione alla determinazione di tale soggetto, si rinviene un primo orientamento giurisprudenziale secondo il quale **il rifiuto dell'Erario sarebbe impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie** perché assimilabile al diniego o alla revoca di agevolazioni o al rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari di cui all'[articolo 19, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 546/1992](#) ovvero al diniego di autotutela (CTP Milano, sentenza n. 5429/2019; CTP Roma, sentenza n. 26135/2017; [CTP Milano, sentenza n. 1541/2014](#)).

Altro orientamento ritiene invece praticabile **l'impugnazione innanzi al giudice amministrativo** (TAR Calabria, Catanzaro, ordinanza 27.07.2012, n. 424; CTP Roma, sentenza n. 138/2010) in quanto il debitore sarebbe titolare di un interesse legittimo all'accoglimento della richiesta.

In dottrina, invece, taluni sono dell'idea che la giurisdizione appartenga al **giudice ordinario** (E. A. Apicella, *Diniego di transazione fiscale e giurisdizione amministrativa*, in *judicium.it*, 4, 2012).

Nel solco di tale contrasto, si inserisce la recente [ordinanza n. 8504/2021](#) della **Corte di Cassazione**, che è stata chiamata a pronunciarsi, a **SS.UU.**, in relazione al **rigetto di proposte di trattamento dei crediti tributari** avanzate da parte di un gruppo di società nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, successivamente **impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli**.

Ebbene, gli Ermellini hanno ritenuto che, nell'ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti proposta **nella vigenza della Legge Fallimentare anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. 125/2020**, sussista la giurisdizione del **giudice ordinario** (e non del giudice tributario) per quanto concerne le impugnazioni contro le mancate adesioni dell'Agenzia delle entrate alle proposte di trattamento dei crediti tributari.

Questa è la disciplina applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, **non essendo alla medesima applicabili né il D.Lgs. 14/2019** avente ad oggetto il Codice della Crisi d'Impresa, **né le modifiche operate alla Legge Fallimentare dal D.L. 125/2020**, le quali ultime - anticipando alcune disposizioni del Codice citato - attribuiscono al **Tribunale fallimentare** il potere di omologare l'accordo di ristrutturazione o la proposta di concordato preventivo **anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria** qualora (**articolo 48, comma 5, CCII**):

- l'**adesione risulti determinante** ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per le due procedure concorsuali;
- sulla base della relazione del professionista indipendente, la **proposta di soddisfacimento appaia conveniente** rispetto all'alternativa liquidatoria.

A parere della Suprema Corte, tale scelta normativa permette di ravvisare **la giurisdizione sulle questioni in ordine alla mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell'Agenzia** in capo al solo **Tribunale fallimentare**, competente a trattare gli istituti collocabili nell'ambito delle procedure concorsuali.

La finalità è quella di realizzare un **bilanciamento tra gli interessi fiscali e concorsuali** sicché, *“l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali”* è in questo senso *“bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva, dalla normativa attualmente vigente, chiaramente, assegnato al giudice ordinario fallimentare”*.

Così facendo, è evidente come la riforma del Codice della Crisi abbia perseguito l'intento di **inserire la transazione fiscale nel campo del diritto fallimentare**, nonostante gli evidenti riflessi di diritto tributario.

Utilizzando, quindi, in chiave interpretativa le citate norme del **D.L. 125/2020** e del **Codice della Crisi di Impresa** (sebbene non applicabili *ratione temporis* alla fattispecie analizzata dalla

Corte), si deve concludere ritenendo **prevalente e assorbente l'obiettivo concorsuale dell'accordo transattivo e non inquadrare il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in una delle fattispecie dell'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#)**, sussistendo di converso la giurisdizione del giudice ordinario fallimentare.